



Fall. 11/2022

Sent. 11/2022

TRIBUNALE DI UDINE
CANCELLERIA DEI FALLIMENTI
ESTRATTO DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Francesco VENIER - Presidente – dott.ssa Annalisa BARZAZI e dott. Gianmarco CALIENNO - Giudici, vista l'istanza presentata da BANCA MEDIOCREDITO DEL FIULI VENEZIA GIULIA SPA, con l'avvocato Alberto Cirio, diretta ad ottenere la dichiarazione di fallimento della società **"CRISTOFOLETTI ENERGIA S.R.L.-IN LIQUIDAZIONE-"** con sede in Martignacco (UD) via Plaino n.9/5, C.F. 02621880307; ha pronunciato la seguente

SENTENZA
(omissis)

-dichiara il fallimento della società

"CRISTOFOLETTI ENERGIA S.R.L.-IN LIQUIDAZIONE-"
con sede in Martignacco (UD) via Plaino n.9/5
C.F. 02621880307;

NOMINA Giudice Delegato il dott. Gianmarco Calienno e curatore la dott.ssa Donatella Lorenzini, con studio a Udine, in via Sant'Osvaldo 30 (C.F. LRNDTL65R44L483P);

ORDINA al legale rappresentante ed a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare presso la Cancelleria entro 3 giorni dalla comunicazione della presente sentenza ulteriori eventuali libri e scritture contabili della società, nonché l'elenco dei creditori;

ORDINA al legale rappresentante di consegnare al curatore tutta la corrispondenza, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento;

FISSA l'udienza del **27/06/2022, ad ore 11:30**, per l'esame dello stato passivo avanti il Giudice Delegato;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali e mobiliari su cose in possesso della società il termine di gg. 30 prima dell'adunanza per la presentazione delle relative domande di insinuazione documentate, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificato del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 92 legge fall.;

ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni suoi e di ogni altro soggetto fallito, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 L.Fall; visto l'art. 101 legge fall.;

AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è di **dodici mesi** dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;

RIMETTE al giudice delegato di fissare le successive udienze di verifica delle domande tardive;

MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Udine, addì 24/03/2022.

- seguono firme -

DEPOSITATA in Cancelleria oggi 29/03/2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(f.to Daniela MANSUTTI)

ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Udine,

29 MAR. 2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Daniela Mansutti

